

2- Possibili reati derivanti dalla condotta del pubblico ufficiale

Peculato	condotte messe in atto da pubblici ufficiali di appropriazione indebita di beni e mezzi aventi valore economico della P.A.
Articolato in <ul style="list-style-type: none"> • Peculato in senso stretto (art. 314 c.p.) • Peculato d'uso (art. 314, co. II, c.p.) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 	
Concussione	si determina nel momento in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad un terzo denaro o altra utilità
Articolata in <ul style="list-style-type: none"> • Concussione in senso stretto (art. 317 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 	
Corruzione	differisce da quello di concussione perché necessita di un concorso tra privato corruttore e pubblico ufficiale corrotto, ambedue autori di una condotta identica e speculare, concernente un accordo finalizzato al mercimonio dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione ¹
Articolata in una pluralità di figure: <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). • corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), per punire pubblici ufficiali o privati che abbiano sollecitato altri a commettere il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui la corruzione non sia poi venuta in essere 	
Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.	Art. 322bis c.p. Introdotto al fine di estendere l'applicabilità dei reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. anche funzionari e agenti che operano a livello europeo (es. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ecc.)

¹ Va segnalato che, nella giurisprudenza più recente, le due figure di concussione e corruzione vanno soggette a fenomeni di omogeneizzazione e reciproco appiattimento

<p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Appare, nella sua attuale configurazione normativa, una fattispecie residuale di reato, destinata a comprendere ipotesi di condotte illecite poste in essere dal pubblico ufficiale non rientranti nella condotte precedenti tipizzate; la riforma del 1990 tende a ridurre questo perimetro, che aveva consentito in passato un'ampia ingerenza del giudiziario nell'attività amministrativa.</p> <p>Il reato di abuso di ufficio è, nel sistema vigente, la figura cui ricondurre in via residuale l'illiceità delle condotte del pubblico ufficiale connotate da abusività e determinanti un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri o un danno ingiusto ad altri.</p> <p>Il rilievo di questa ipotesi di reato sta in ciò, che essa delimita l'area dell'illecito penale da quella del mero illecito amministrativo: il reato in parola è infatti concretato dalla compresenza della violazione di legge e del vantaggio patrimoniale che ne consegue.</p>
<p>Traffico di influenze illecite. Art. 346-bis.</p>	<p>Norma di origine sovranazionale, con la quale il legislatore ha coperto un vuoto legislativo che comportava l'impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella costruzione dell'accordo corruttivo. L'articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d'influenze da parte del mediatore senza che sia indispensabile e necessario l'esercizio pratico della stessa. In particolare, l'influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante.</p> <p>Si ritiene che la sanzione del traffico illecito d'influenza determini un'anticipazione, e quindi una ulteriore prevenzione, nella punizione della fattispecie corruttiva.</p>